

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2013

D.g.r. 20 dicembre 2013 - n. X/1173
Individuazione delle caratteristiche tecniche dei veicoli, della cilindrata e delle modalità applicative di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari tipologie di veicoli per l'anno 2014

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 14 luglio 2003 n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali»
- la l.c.r. 20/2013 «Legge di Stabilità 2014» ed in particolare all'art. 4 in cui si prevede l'introduzione di modifiche alla sopra richiamata legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 ;

Richiamato l'art. 44 alla citata legge n. 10/2003, come modificata dalla legge di stabilità 2014, che:

- ha introdotto la disposizione relativa all'esenzione dal pagamento della tassa regionale automobilistica per ulteriori categorie di veicoli nell'anno 2014;
- ha disposto che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014 citata, sia emanato un provvedimento della Giunta definisca le caratteristiche tecniche, la cilindrata e le modalità applicative per la fruizione del beneficio;
- ha previsto che l'agevolazione operi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato con un regime individuato dal provvedimento di Giunta;

Viste:

- la legge regionale 11 dicembre 06, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 14 che prevede la possibilità di promuovere misure e iniziative per il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci;
- la d.g.r. n. 593 dell'11 settembre 2013 relativa all'approvazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dei relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Considerato che:

- lo stato di qualità dell'aria in Regione Lombardia, come peraltro in tutto il territorio del bacino padano, è caratterizzato dal mancato raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria per alcuni inquinanti, in particolare polveri sottili (PM10) e ossidi di azoto;
- le evidenze scientifiche consolidate, nonché i dati registrati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da ARPA, evidenziano il ruolo rilevante sullo stato di qualità dell'aria da parte del settore traffico - in particolare diesel - e della combustione della biomassa legnosa - con particolare riferimento al riscaldamento domestico -;
- le politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico per il raggiungimento dei valori limite di particolato e ossidi di azoto in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria prevedono specificatamente l'attuazione di misure strutturali;

Evidenziato che la sopra richiamata disposizione di cui all'art. 44 alla citata legge n. 10/2003, come modificata dalla legge di stabilità 2014, volta a promuovere la sostituzione del parco veicolare circolante più inquinante con mezzi a minore emissione, si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria;

Ritenuto di dare attuazione alle nuove disposizioni recate dall'art. 44 della legge n. 10/2003, introdotte dalla legge di stabilità 2014, attraverso l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei veicoli, della cilindrata e delle modalità applicative coerenti con le suddette politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e per la lotta all'inquinamento atmosferico, contemplate dalla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, e individuate nello specifico all'interno del PRIA;

Richiamate le azioni di breve periodo del PRIA, ed in particolare le azioni TP-1 «Veicoli commerciali» e TP-2 «Veicoli per trasporto persone», la cui attuazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria;

Ritenuto di dare attuazione alle azioni TP-1 e TP-2 del PRIA, nella parte di promozione di misure di incentivazione e premialità per il rinnovo dei veicoli più inquinanti, individuando le caratteristi-

che tecniche dei veicoli, la cilindrata e le modalità applicative di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari tipologie di veicoli in esecuzione a quanto previsto dalle nuove disposizioni recate dall'art. 44 della legge n. 10/2003, introdotte dalla legge di stabilità 2014;

Considerato che l'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti vigenti e a quelli di prossima attivazione a seguito dell'attuazione delle azioni previste dal PRIA;

Visto il documento predisposto congiuntamente dalla Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Qualità dell'aria, Emissioni Industriali e rumore» e dalla Direzione centrale «Programmazione integrata e finanza - U.O. Entrate regionali», allegato alla presente deliberazione, che riporta e specifica le caratteristiche tecniche dei veicoli, la cilindrata e le modalità applicative di attuazione della misura di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari tipologie di veicoli per l'anno 2014;

Ritenuto di esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il triennio compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, le persone fisiche e le persone giuridiche residenti o con sede legale in Regione Lombardia, che acquistano, nell'anno 2014, un veicolo nuovo avente specifiche caratteristiche, previa rottamazione di un autoveicolo inquinante di proprietà e che risultino in regola con i pagamenti della tassa automobilistica dovuti nelle ultime cinque annualità;

Ritenuto, in particolare, di estendere l'accesso al beneficio anche ai veicoli, destinati alla rottamazione, appartenenti alla classe emissiva EURO 3 alimentati a gasolio;

Richiamato il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo regolamento;

Considerato che il beneficio di esenzione riconosciuto alle imprese o ai soggetti esercenti attività economica è concesso ai sensi del sopra citato regolamento (CE) n. 1998/2006, subordinatamente alla condizione che il soggetto beneficiario non abbia ottenuto, nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, altri aiuti sottoposti allo stesso regime che, sommati a quelli oggetto delle presenti disposizioni, facciano superare l'importo complessivamente autorizzato;

Dato atto che, di conseguenza, le imprese beneficiarie devono sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, il cui fac-simile è riportato allegato parte integrante alla presente;

Ritenuto che il mancato invio della sopra richiamata dichiarazione sugli aiuti «de minimis», ai sensi del d.p.r. 445/2000, non consente l'accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

Dato atto che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999;

Considerato, che il presente atto, per gli anni 2014, 2015 e 2016, trova copertura quale sconto sul capitolo di entrata 204 del bilancio regionale;

all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare i criteri e le modalità applicative di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari tipologie di veicoli per l'anno 2014» di cui all'Allegato «1» unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il fac-simile di dichiarazione di adesione e conformità in materia di aiuti di stato per le imprese o soggetti esercenti attività economica; di cui all'Allegato «2» unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento decorre dall'entrata in vigore della l.c.r. n. 20/2013 «Legge di stabilità 2014»;

4. di prevedere che il beneficio sia attuato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato

agli aiuti di importanza minore ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo regolamento;

5. di prevedere che il presente atto, per gli anni 2014, 2015 e 2016, trova copertura quale sconto sul capitolo di entrata 204 del bilancio regionale;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Regionale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI, DELLA CILINDRATA E DELLE MODALITA' APPLICATIVE DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI VEICOLI PER L'ANNO 2014.**1. FINALITA'**

L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico e concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato e ossidi di azoto in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Specificatamente si inserisce nel contesto delle misure strutturali individuate all'interno del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA), approvato con d.G.R. n. 593/13, tra le misure di incentivazione e premialità per il rinnovo dei veicoli più inquinanti previsti dalle azioni TP-1 "Veicoli commerciali" e TP-2 "Veicoli per trasporto persone" collocate nel macrosettore *Trasporti su strada e mobilità*.

L'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti vigenti e a quelli di prossima attivazione a seguito dell'attuazione delle azioni previste dal PRIA.

L'impatto sul bilancio regionale del provvedimento agevolativo è stimato in circa 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, variabile in relazione alla percentuale di sostituzione dei veicoli raggiunta.

2. DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

La misura prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i periodi tributari aventi decorrenza nel triennio compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016 in caso di acquisto, nell'anno 2014, di un veicolo nuovo avente le caratteristiche riportate nel successivo paragrafo 4, previa contestuale rottamazione di un veicolo inquinante avente le caratteristiche riportate nel successivo paragrafo 3.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE

Può usufruire del provvedimento agevolativo il proprietario di un autoveicolo, da destinare alla **rottamazione**, di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) o N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t), come definite dall'art. 47, comma 2, del D. lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada", e appartenente alle seguenti classi emissive (come riportato sulla carta di circolazione):

- non omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentato a benzina o gasolio (autoveicolo di classe "Euro 0 benzina o diesel");

ovvero

- omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentato a gasolio (autoveicolo di classe "Euro 1 diesel");

ovvero

- omologato ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentato a gasolio (autoveicolo di classe "Euro 2 diesel")

ovvero

- omologato ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentato a gasolio (autoveicolo di classe "Euro 3 diesel").

Sono inclusi nella presente agevolazione i veicoli (da destinarsi alla rottamazione) aventi alimentazione doppia benzina /metano o benzina /GPL, come riportato sulla carta di circolazione, purché omologati all'origine nella classe emissiva Euro 0-benzina.

Ai fini dell'agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per le autovetture destinate alla rottamazione. Agli stessi fini, il veicolo demolito deve appartenere alla stessa categoria (M1 o N1) di quello di nuova immatricolazione.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA ACQUISTARE

E' ammesso al provvedimento agevolativo l'**acquisto** di un veicolo nuovo, immatricolato per la prima volta nell'anno 2014, intestato al medesimo proprietario che abbia provveduto contestualmente a rottamare un veicolo con le caratteristiche di cui la precedente paragrafo 3, avente le seguenti caratteristiche:

- appartenere alla **categoria M1**- veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente - ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D. lgs. 285/92, con alimentazione:
 - *bifuel* (benzina/GPL o benzina/metano) aventi **cilindrata non superiore a 2.000 cc**,
 - *ibrida* (benzina/elettrica) aventi **cilindrata non superiore a 2.000 cc**,
 - a benzina avente **cilindrata non superiore a 1.600 cc** e appartenente alla classe emissiva Euro 5 o superiore;
 - a gasolio avente **cilindrata non superiore a 2.000 cc** e appartenente alla classe emissiva Euro 6;

ovvero

- appartenere alla **categoria N1**- veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t - ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D. lgs. 285/92, con alimentazione:
 - *bifuel* (benzina/GPL o benzina/metano);
 - *ibrida* (benzina/elettrica);

- a benzina appartenente alla classe emissiva Euro 5 o superiore;
- a gasolio appartenente alla classe emissiva Euro 6;

5. CONTESTUALITA' DELL'OPERAZIONE

La consegna del veicolo al demolitore autorizzato deve avvenire nel periodo compreso fra l'inizio del mese precedente e la fine del mese successivo a quello di immatricolazione del veicolo nuovo. In ogni caso non può essere precedente al 01/01/2014. A fronte di immatricolazioni effettuate nel mese di dicembre 2014, è possibile effettuare la consegna al centro di raccolta entro il 31/01/2015.

L'immatricolazione deve ricadere nel periodo compreso fra il 01/01/2014 e il 31/12/2014, secondo le risultanze della carta di circolazione. Saranno esclusi dal beneficio i veicoli immatricolati dopo il 31/12/2014, anche in presenza di contratti di acquisto perfezionati prima di tale data.

Ai fini dell'agevolazione, ad ogni veicolo demolito può essere associato un solo veicolo di nuova immatricolazione.

6. VALIDITA' E DURATA ESENZIONE

Il presente provvedimento agevolativo si applica a partire dal 1° gennaio 2014 e concluderà i propri effetti alla data del 31 dicembre 2014.

L'esenzione conseguente all'ecoincentivo ha validità triennale (36 mesi) con decorrenza dal mese di immatricolazione del veicolo nuovo. A conclusione del periodo di validità dell'esenzione, il contribuente sarà tenuto al pagamento a decorrere dal mese, in cui ha immatricolato il veicolo, della terza annualità successiva.

In caso di vendita a soggetto residente in Lombardia entro il periodo di validità dell'agevolazione, l'esenzione continuerà ad esercitare i suoi effetti fino alla scadenza naturale.

In caso di vendita a soggetto residente in altra Regione o di trasferimento della residenza al di fuori della Lombardia, l'esenzione cesserà i suoi effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'evento.

7. CHI PUO' USUFRUIRE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

Possono usufruire del beneficio tutti i soggetti che hanno residenza o sede in Lombardia, siano essi persone fisiche o giuridiche, proprietari, secondo le risultanze dei Pubblici Registri, di veicoli di nuova immatricolazione, per i quali sia dovuta la tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia. Sono escluse le imprese che esercitano l'attività di commercio di veicoli nuovi o usati.

Il soggetto che immatricula il nuovo veicolo deve coincidere con l'intestatario al PRA, che ha consegnato il veicolo usato al demolitore. Non possono essere agevolati i soggetti, che hanno proceduto alla rottamazione in qualità di aventi titolo, senza risultare proprietari al PRA.

I cointestatari possono godere dell'agevolazione; sono invece esclusi gli eredi di veicoli intestati al deceduto, i locatari e i conviventi.

8. REGOLARITÀ DELLA POSIZIONE TRIBUTARIA

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, la posizione tributaria del soggetto richiedente deve risultare regolare, relativamente a quanto dovuto a titolo di tassa automobilistica di proprietà a favore di Regione Lombardia per il veicolo demolito nel periodo compreso fra le annualità 2009 e 2013, con limitazione ai periodi tributari di effettivo possesso.

9. MODALITA' DI ACCESSO AL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

9.a PRIVATI CITTADINI

Nel caso in cui i beneficiari siano privati cittadini, l'inserimento dell'esenzione avviene automaticamente sulla base dei dati provenienti dalle fonti Sogei, DTT /Dipartimento Trasporti Terrestri) e PRA (Pubblico Registro Automobilistico), già in uso agli uffici regionali, e sulla base delle risultanze del sistema informatico implementato da Regione Lombardia tramite la società Lombardia Informatica spa e denominato GTA - Gestionale Tassa Automobilistica. I dati utilizzati riguardano principalmente: immatricolazioni, radiazioni, dati tecnici, regolarità versamenti.

Il contribuente persona fisica non presenta alcuna istanza.

I veicoli per i quali è possibile fruire dell'agevolazione sono individuati tramite procedura informatica che attiva automaticamente le esenzioni nel sistema di gestione della tassa automobilistica e produce un flusso di invio delle comunicazioni di riconoscimento agli aventi diritto.

Non potendosi escludere la possibilità di un errore tecnico nelle fasi del procedimento automatizzato, gli uffici, quando risulti necessario, provvedono alle modifiche dell'esito prodotto dalla procedura. In tal caso il sistema dovrà tracciare i riferimenti dell'operazione manuale e la documentazione che ha condotto a tale decisione dovrà essere archiviata agli atti di ufficio con la motivazione della correzione apportata.

9.b SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA' ECONOMICA

I contribuenti che svolgono attività economica e che pertanto non rientrano nella fattispecie prevista al precedente punto 9.a), presentano una apposita dichiarazione, utilizzando il fac-simile di cui all'allegato 2, disponibile altresì nel Portale dei Tributi di Regione Lombardia, relativa all'adesione al beneficio e alla conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti contenute nel Reg. (CE) n. 1998/2006 (Aiuti d'importanza minore - "de minimis"). La dichiarazione dovrà essere corredata dal documento di identità del legale rappresentante dell'impresa.

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2013

AIUTI DI STATO: REGIME "DE MINIMIS"**Campo di applicazione**

Il presente beneficio non è applicabile alle imprese che rientrano nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui al Regolamento n. 1998/2006/CE sugli aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in particolare:

L'impresa non rientra nei seguenti settori:

- settore della pesca e dell'acquacoltura;
- settore carboniero;
- settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi specificati dal regolamento de minimis:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

L'impresa non svolge attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

L'impresa non è nel novero delle imprese in difficoltà;

la richiesta di finanziamento non riguarda l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Soglia

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EURO (o 100.000 per il settore dei trasporti) nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale.

Cumulo

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione

Controllo

Le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Reg. de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al campo di esclusione, al superamento della soglia ed al cumulo.

L'operatore, verificata la presentazione dell'autocertificazione relativa alla conformità al regime di "de minimis" e la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma, attiva la procedura informatizzata per il riconoscimento dell'esenzione. Le autocertificazioni sopra citate potranno essere assoggettate al controllo in merito ai dati dichiarati.

Regione , in presenza dei requisiti previsti, invierà ai soggetti interessati una comunicazione di riconoscimento del beneficio.

Il mancato invio della dichiarazione sugli aiuti di Stato da parte delle imprese preclude l'accesso al beneficio di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

La dichiarazione, unitamente alla copia del documento di identità, dovrà essere inviata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario di pagamento della tassa automobilistica regionale, unicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata regionale (PEC):

ambiente@pec.regione.lombardia.it

Da spedire all'indirizzo di posta elettronica:
ambiente@pec.regione.lombardia.it



**INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI
VEICOLI, DELLA CILINDRATA E DELLE MODALITA' APPLICATIVE DI
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
REGIONALE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI VEICOLI PER L'ANNO
2014 (DGR 20 dicembre 2013 n. 1173) – Allegato 2**

**DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA D.G.R.
20 DICEMBRE 2013 – N. 1173 E DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA IN
MATERIA DI AIUTI DI STATO**
(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto/a _____
cognome nome

nato/a a _____ il _____
luogo di nascita (comune e provincia) o Stato estero data di nascita: GG/MM/AA

residente in _____
luogo di residenza

Codice Fiscale _____

recapito telefonico _____

indirizzo posta elettronica certificata (PEC) (obbligatorio) _____

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____

avente la seguente forma giuridica (barrare una sola tipologia):

- ☐ impresa societaria o consorzio d'impresa;
- ☐ associazione, fondazione o loro consorzi;
- ☐ esercente la libera professione in forma individuale, associata o societaria;
- ☐ altro _____

con sede legale o operativa in _____
indirizzo, comune, provincia

Codice fiscale _____

DICHIARA

**consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000**

- di aderire al beneficio di cui alla DGR 20 dicembre 2013 n. 1173 relativamente al veicolo di
nuova immatricolazione targato _____;

**Da spedire all'indirizzo di posta elettronica:
ambiente@pec.regione.lombardia.it**

- che l'impresa non rientra nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui al Regolamento n. 1998/2006/CE sugli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") ed in particolare che:
 - l'impresa non rientra nei seguenti settori:
 - settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - settore carboniero;
 - settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi specificati dal regolamento *de minimis*:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - l'impresa non svolge attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - l'impresa non è nel novero delle imprese in difficoltà;
 - la richiesta di finanziamento non riguarda l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
- che nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e dei due esercizi finanziari precedenti l'impresa:
 - non ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti "*de minimis*" ex Regolamento CE n. 1998/2006
 - ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti "*de minimis*" ex Regolamento CE n. 1998/2006 per un ammontare complessivo di euro _____ e specificatamente:

euro _____	in data _____	concesso da _____	
euro _____	in data _____	concesso da _____	
euro _____	in data _____	concesso da _____	
euro _____	in data _____	concesso da _____	
 - non è tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;
 - ha ricevuto aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999 ed ha successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato tali somme per un ammontare complessivo di euro _____ e specificatamente:

**Da spedire all'indirizzo di posta elettronica:
ambiente@pec.regione.lombardia.it**

euro _____	in data _____	concesso da _____
euro _____	in data _____	concesso da _____
euro _____	in data _____	concesso da _____
euro _____	in data _____	concesso da _____

DICHIARA INOLTRE

- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

(Il dichiarante)*

** Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.*

INFORMATIVA (Art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Gentile signore/a,

Desideriamo informarla che il decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti così come previsto dagli artt. 2 e 11 del codice. Ai sensi dell'art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del provvedimento di cui alla dgr. 20 dicembre 2013 n. 1173 ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

I dati saranno trattati con le seguenti modalità:

- trattamento manuale
- trattamento con strumenti elettronici e informatici.

Natura obbligatoria – conseguenze del mancato conferimento dei dati

Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia,1

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza, piazza Città di Lombardia,1, 20124 Milano. I dati saranno trattati anche da Finlombarda S.p.A. e Lombardia Informatica S.p.A in qualità di soggetti incaricati della gestione della tassa automobilistica, nella persona dei rispettivi Direttori.

Diritti dell'interessato

In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

(luogo e data)

(Il dichiarante)*